



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

Ripartizione Affari Istituzionali, Didattica e Risorse Umane

U.S.P.E.C.O.

**IL RESPONSABILE DELLA
SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE**

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 1, comma 95, della legge 127/1997 e l'art. 11, comma 1 e 2, della legge 341/1990;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale “*In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...)*”;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.18 del 20/03/2023, con la quale è stato approvato il *Regolamento didattico della Scuola Superiore Meridionale* ed il successivo caricamento sull'apposita piattaforma ministeriale, denominata Rad-DM 270;
- VISTE** le osservazioni sul *Regolamento didattico della Scuola Superiore Meridionale* formulate dal Consiglio Universitario Nazionale;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.76 del 30/10/2023, con la quale è stato approvato il *Regolamento didattico della Scuola Superiore Meridionale* aggiornato, tra l'altro, con le modifiche richieste dal Consiglio Universitario Nazionale, ed il successivo caricamento sulla citata piattaforma ministeriale;
- VISTO** il parere del Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 17/01/2024 con il quale non sono state formulate osservazioni;
- VISTO** il decreto del competente Ufficio della Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio del Ministero

dell'Università e della Ricerca, avente Prot. N. 1806/2024 del 29/01/2024, con il quale è stato approvato il regolamento in argomento;

RAVVISATA

pertanto, la sussistenza di tutti i presupposti necessari all'emanazione del *Regolamento didattico della Scuola Superiore Meridionale*;

DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento didattico della Scuola Superiore Meridionale*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Ripartizione Affari Istituzionali, Didattica e Risorse Umane
il Dirigente. *dott.ssa Francesca D'Oriano* f.to
Unità organizzativa: *Ufficio Segreteria del Rettore e del
Direttore Generale, Procedure Elettorali, Comunicazione e
Orientamento.*
Funzionario addetto: *dott. Claudio Materiale*

Il Responsabile
della Scuola Superiore Meridionale
Prof. Arturo De Vivo
firmato digitalmente



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

(Approvato con delibera del Comitato Ordinatore n.76 del 30/10/2023)

Titolo I – Generalità

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, "Regolamento didattico della Scuola Superiore Meridionale", disciplina gli aspetti generali dell'organizzazione e del funzionamento delle attività formative della Scuola Superiore Meridionale (di seguito Scuola) al fine di garantire e promuovere le condizioni che facilitino il processo di apprendimento dalla fase di orientamento alla scelta universitaria fino a quella post universitaria.
2. La Scuola opera come comunità educativa e di apprendimento (*learning community*) che, grazie alle attività di ricerca avanzata svolta con approcci interdisciplinari, all'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, è in grado di assicurare percorsi formativi capaci di promuovere efficaci processi di apprendimento per allievi di elevato merito.
3. La Scuola adotta il presente Regolamento per definire le modalità di realizzazione delle condizioni di cui al presente articolo, riconoscendo le seguenti caratteristiche distintive della propria offerta formativa:
 - a) il forte orientamento alla ricerca caratterizzato da un approccio rigoroso in termini di metodo e di livello di approfondimento;
 - b) l'adozione di metodologie didattiche fortemente interattive per lo sviluppo di competenze trasversali;
 - c) l'approccio interdisciplinare favorito a tutti i livelli del percorso formativo e reso possibile anche dalla diversità delle aree tematiche in cui si articola la Scuola;
 - d) l'adozione di relazioni nazionali ed internazionali tese ad offrire opportunità di scambio con realtà di eccellenze;
 - e) il rapporto numericamente privilegiato tra il corpo docente e gli allievi/e;
 - f) la dimensione collegiale per gli allievi dei corsi ordinari ed il rapporto continuo docente/allievo/a che permette un contatto e un dialogo costante e personalizzato per tutta la durata del percorso formativo.
4. La Scuola progetta ed eroga la propria attività formativa per lo sviluppo della persona partendo dall'analisi dei fabbisogni formativi degli allievi, individuando modalità, strumenti e metodologie didattiche opportune per massimizzare la capacità di apprendimento e di acquisizione di saperi e competenze nelle aree tematiche in cui si articola la Scuola.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - per Ministero: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - per Scuola: la Scuola Superiore Meridionale;
 - per Statuto: lo Statuto della Scuola;
 - per Decreti Ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - per Corsi di Studio: i corsi individuati nell'art. 3 del D.M. 270/04 e s.m.i.;
 - per Classe di Appartenenza dei Corsi di Studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04 e s.m.i.;

- per Gruppi e Settori Scientifico-Disciplinari: i gruppi scientifico disciplinari e la riconduzione dei settori scientifico – disciplinari a tali gruppi secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale di cui all’art. 15, comma 1, della legge 79/2022;
- per Strutture Accademiche della Scuola Superiore Meridionale: l’area interdisciplinare umanistico-giuridica e l’area interdisciplinare scientifico – tecnologica;
- per Aree Tematiche: le aree didattiche e di ricerca che compongono le strutture accademiche interdisciplinari della Scuola Superiore Meridionale;
- per Allievi: gli allievi dei corsi ordinari e gli allievi dei corsi di dottorato di ricerca (Corsi Ph.D);
- per studenti: gli studenti dei corsi di orientamento universitario, di laurea magistrale, anche a ciclo unico, dei master universitari di I e II livello e dei corsi di formazione;
- per Credito Formativo Universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- per Obiettivi Formativi: l’insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio: l’insieme delle norme che regolano il corso di studio medesimo.

Art. 3

Strutture Accademiche ed Aree Tematiche

1. Le Strutture Accademiche della Scuola Superiore Meridionale sono l’area interdisciplinare umanistico-giuridica e l’area interdisciplinare scientifico – tecnologica.
2. Le aree tematiche presenti nella Scuola Superiore Meridionale rappresentano le aree didattiche e di ricerca che compongono le Strutture Accademiche della Scuola.

Art. 4

Offerta formativa

1. In conformità all’art. 3 dello Statuto, la Scuola promuove e organizza percorsi formativi che assicurino processi di apprendimento secondo le tipologie di cui ai commi successivi.
2. La Scuola attiva:
 - a. corsi integrativi per allievi e allieve ordinari iscritti a corsi di laurea presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (Corsi ordinari di primo livello);
 - b. corsi integrativi per allievi e allieve ordinari iscritti a corsi di laurea magistrale, ivi compresi quelli a ciclo unico, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (Corsi ordinari di secondo livello);
 - c. corsi di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale che uniscano ricerca pura e ricerca applicata anche in collaborazione con le Scuole Universitarie Federate o con altre Università.
3. La Scuola può attivare:
 - a. corsi di laurea magistrale in collaborazione con le Scuole Universitarie Federate o con Università;
 - b. percorsi di orientamento alla formazione universitaria per studenti e studentesse degli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché percorsi di orientamento alla formazione professionale per allievi

- e allieve della Scuola anche in collaborazione con le Scuole e le Università italiane e straniere e/o soggetti pubblici e privati;
- d. corsi di formazione pre – dottorale per studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
 - e. corsi di formazione post- dottorale a carattere interdisciplinare su tematiche di ricerca della Scuola, destinati a studiosi, ivi compresi i dottori di ricerca della Scuola o di altri Atenei italiani o stranieri, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
 - f. master universitari di I e di II livello, anche in collaborazione le Scuole Universitarie Federate o con Università;
2. La Scuola determina il carattere residenziale richiesto per specifiche attività formative, in coerenza con le finalità dettate dallo Statuto.

Art. 5

Titoli e relativo conferimento

1. Per le attività formative di cui al precedente articolo 4, in conformità all'art. 40 dello Statuto, la Scuola può rilasciare i seguenti titoli di studio:
- a) Diploma di licenza di primo livello;
 - b) Diploma di licenza di secondo livello;
 - c) Diploma di Laurea Magistrale in collaborazione con le Scuole Universitarie Federate o con altre Università ed istituzioni universitarie;
 - d) Diploma di Dottore di Ricerca (Ph.D) ai sensi dell'art. 4 della L. 210/1998;
 - e) Diploma di Master universitario di primo e di secondo livello;
 - f) Attestati per i corsi di formazione attivati.

Il titolo rilasciato dalla Scuola di cui alla lettera b) del comma 1, al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario (triennio più biennio), nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, a un Master Universitario di II livello.

2. I titoli di studio sono conferiti a seguito di una prova finale, diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi cui l'attività formativa stessa è finalizzata.
3. Per l'ammissione alla prova finale l'allievo/studente deve aver assolto a tutti gli obblighi formativi previsti dalla relativa regolamentazione dell'attività formativa.
4. La Scuola può rilasciare titoli congiunti con altre Università italiane e straniere, sulla base di convenzioni stipulate con le istituzioni accademiche interessate relative alle modalità organizzative ed alle procedure amministrative sul mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi crediti.
5. La Scuola rilascia, per ogni titolo di studio, il Diploma Supplement, redatto in lingua italiana e in lingua inglese e conforme al modello sviluppato in ambito internazionale e recepito dalla normativa italiana.

Art. 6

Partecipazione a singole attività formative da parte di studenti esterni

1. Nell'ambito della programmazione didattica di ciascun anno accademico, secondo modalità specificamente definite dagli organi accademici competenti, allievi di altre Scuole Superiori nazionali e straniere, nonché studenti di università nazionali e straniere, con le quali sussistano accordi fondati sulla reciprocità, possono partecipare a singole attività formative, sostenere i relativi esami ed ottenere la certificazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi acquisiti.

Titolo II – Organizzazione delle attività formative e della didattica

Art. 7

Programmazione delle attività formative

1. Entro il 15 maggio di ciascun anno, i Coordinatori delle strutture accademiche trasmettono al Senato accademico la proposta degli insegnamenti e delle altre attività formative da attivare nell'anno accademico successivo, elaborata dai rispettivi Consigli, ad esclusione dei corsi di dottorato per la cui programmazione si rinvia al successivo comma 6 del presente articolo. Sulla base della programmazione approvata dal Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione assegna le eventuali risorse nei limiti e compatibilmente con gli stanziamenti disponibili di bilancio.

2. Per ciascun insegnamento ed attività formativa devono essere indicati:

- a) gli obiettivi formativi;
- b) i contenuti disciplinari e l'eventuale articolazione in moduli;
- c) i destinatari;
- d) gli eventuali crediti previsti;
- e) il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;
- f) le modalità di svolgimento;
- g) le modalità di verifica del profitto.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Senato accademico approva il calendario accademico indicando i periodi di sospensione delle attività formative e di chiusura delle strutture residenziali della Scuola e, sulla base delle proposte pervenute, determina per l'anno accademico successivo:

- il quadro complessivo della programmazione didattica;
- eventuali attività formative destinate ad ampliare la base culturale degli allievi anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari, nonché ad affinarne la preparazione specialistica in modo integrato con lo sviluppo di programmi originali di ricerca.

4. I docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività formative presentano al Coordinatore della struttura accademica, entro il mese di giugno di ciascun anno, i programmi delle attività (*syllabi*) loro attribuite; tali programmi devono precisare le modalità di svolgimento delle attività formative e delle relative verifiche dell'apprendimento, e devono essere coerenti con la programmazione di cui al comma 1 del presente articolo e con gli obiettivi formativi specifici fissati dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi.

5. I programmi dei corsi e delle attività formative vengono pubblicati sul sito web della Scuola entro il 30 luglio.

6. Entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente l'inizio delle attività, il Collegio dei docenti del singolo corso di dottorato approva la programmazione delle attività formative.

7. Entro il mese di dicembre dell'anno accademico precedente l'inizio delle attività, i Coordinatori delle strutture accademiche trasmettono al Senato Accademico il Piano delle attività di orientamento elaborato dai rispettivi Consigli per la successiva approvazione, nonché al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza in ordine all'assegnazione di eventuali risorse nei limiti e compatibilmente con gli stanziamenti disponibili di bilancio.

Art. 8

Regolamento degli studi

1. I Regolamenti degli studi definiscono gli obblighi didattici degli allievi dei corsi ordinari ed i requisiti per l'accesso agli anni successivi e per il conseguimento del titolo. In particolare, definiscono:

- gli obblighi di frequenza dei corsi e il superamento dei relativi esami;

- gli obblighi di frequenza di altre attività didattiche e formative;
 - eventuali obblighi specifici relativi all'apprendimento delle lingue;
 - le modalità e i tempi di predisposizione e di presentazione del piano di studi individuale;
 - le modalità di calcolo della media, secondo il sistema di pesatura proposto dalla struttura accademica e approvato dal Senato accademico;
 - le modalità di attribuzione di crediti formativi universitari alle singole attività formative svolte presso la Scuola;
 - le verifiche annuali e i requisiti per il passaggio agli anni successivi;
 - eventuali altre indicazioni ed obblighi specifici per singolo percorso di studi.
2. Il Regolamento degli studi di ciascuna struttura accademica è deliberato per ciascun anno accademico dal Consiglio della struttura medesima, tenendo conto della programmazione approvata dal Senato Accademico e di eventuali indicazioni generali dallo stesso definite.

Art. 9

Crediti formativi universitari – acquisizione e riconoscimento dei crediti

1. La Scuola adotta il sistema dei crediti formativi universitari ai sensi dell'art. 5 del D.M. 270 del 2004. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività didattica sono acquisiti dall'allievo del corso ordinario o studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico di ogni struttura accademica o dalla disciplina di ogni ulteriore attività formativa attivata nell'ambito della programmazione didattica.
3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli allievi dei corsi ordinari presso altre università italiane o straniere avviene in forma automatica purché tale riconoscimento sia previsto in apposite convenzioni tra le due istituzioni interessate, approvate dal Senato accademico. Negli altri casi non disciplinati da apposite convenzioni si esprimono gli organi accademici competenti.

Art. 10

Corsi ordinari

1. In linea con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. c) e 35 dello Statuto, la Scuola attiva forme di didattica integrativa per gli allievi ai corsi ordinari di primo e di secondo livello.
2. Gli allievi ordinari dei Corsi integrativi di primo livello sono contestualmente iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
3. Gli allievi ordinari dei Corsi integrativi di secondo livello sono contestualmente iscritti ai corsi di laurea magistrale o a ciclo unico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
4. L'articolazione generale delle attività didattiche integrative e gli obblighi relativi sono disciplinati dal successivo Titolo del presente Regolamento.
5. La Scuola rilascia:
 - a) il Diploma di licenza di primo livello alle allieve ed agli allievi ordinari che, durante il loro percorso all'interno della Scuola, hanno:
 - i. conseguito la laurea universitaria (L);
 - ii. acquisito il numero di CFU previsto per il primo triennio del corso ordinario e superato la relativa verifica finale secondo modalità e termini stabiliti dal presente regolamento;

- b) il Diploma di licenza di secondo livello alle allieve ed agli allievi ordinari che, durante il loro percorso all'interno della Scuola, hanno:
- i. conseguito la Laurea (L) e la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico (LM);
 - ii. acquisito il numero di CFU previsto al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario (triennio più biennio), oppure al termine dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e superato il relativo esame finale secondo modalità e termini stabiliti dal presente regolamento. In tal caso, il titolo rilasciato dalla Scuola è equiparato, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, a un Master Universitario di II livello;
- c) il Diploma di licenza di secondo livello alle allieve ed agli allievi ordinari che, durante il loro percorso all'interno della Scuola, hanno:
- i. conseguito la Laurea (L) e la laurea magistrale (LM);
 - ii. acquisito il numero di CFU previsto per il quarto ed il quinto anno del corso ordinario e superato il relativo esame finale secondo modalità e termini stabiliti dal presente regolamento.

Art. 11

Corsi di dottorato di ricerca

1. In linea con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. b) e 36 dello Statuto, la Scuola istituisce Corsi di dottorato di ricerca anche in collaborazione con altre Università italiane o straniere. Per l'istituzione dei suddetti corsi, la Scuola, se del caso, stipula apposite convenzioni con altre istituzioni universitarie, finalizzate all'attivazione di ogni singolo corso. In tali convenzioni devono essere definiti gli obiettivi e le modalità di realizzazione del corso e devono essere identificati le risorse in termini di docenti, logistiche e finanziarie, nonché i criteri per il rilascio del titolo congiunto.
2. Al termine dei corsi, agli allievi che abbiano adempiuto agli obblighi formativi prescritti dal relativo Regolamento e che abbiano superato la prova finale, la Scuola rilascia il Diploma di Dottore di Ricerca (Ph.D) ai sensi dell'art. 4 della L. 210/1998, se del caso a firma congiunta delle Università convenzionate.
3. I Corsi di dottorato sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e da apposito Regolamento.

Art. 12

Corsi di laurea magistrale in collaborazione con le Scuole Federate o con altre università

1. In linea con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. d) e 38 dello Statuto, la Scuola può organizzare corsi di laurea magistrale in collaborazione con le Scuole Federate o con altre università, nell'ambito di specifiche convenzioni.
2. I corsi di laurea magistrale assicurano una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari.
3. La durata dei corsi è articolata come segue:
 - corso di laurea magistrale: durata ordinaria di due anni, per un totale di almeno 120 crediti;
 - corsi di laurea a ciclo unico: durata ordinaria di cinque anni per un totale di almeno 300 crediti.
4. I corsi di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270 del 2004 e dai correlati provvedimenti ministeriali. La proposta di istituzione di un corso di laurea magistrale è presentata dal Coordinatore della Struttura accademica al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Consiglio della Struttura Accademica

competente, sulla base di un progetto dettagliato, redatto nel rispetto delle norme nazionali e statutarie, che deve essere presentato insieme ad una proposta di convenzione.

5. Il progetto relativo all'istituzione di un corso di laurea magistrale, anche a ciclo unico, deve indicare:
 - a) la denominazione del corso e la classe di appartenenza;
 - b) gli obiettivi formativi specifici;
 - c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
 - d) le prospettive di sbocchi professionali;
 - e) i criteri e le modalità di accesso al corso nonché i tempi ed i modi della programmazione, del coordinamento e della verifica dei risultati delle attività formative;
 - f) gli eventuali corsi con obiettivi formativi simili presenti nel sistema universitario;
 - g) le procedure di svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto e le modalità per il conseguimento ed il rilascio del titolo congiunto;
 - h) le dimensioni della domanda studentesca potenziale generata dai laureati della Scuola e dal sistema universitario nazionale;
 - i) le competenze di docenza necessarie, distinguendo tra quelle disponibili presso la Scuola e quelle disponibili presso l'istituzione convenzionata specificando le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti;
 - j) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie, distinguendo tra quelle disponibili presso la Scuola e quelle disponibili presso l'istituzione convenzionata;
 - k) l'analisi dei costi diretti e indiretti e dei proventi attesi.
6. Al progetto i proponenti devono allegare:
 - a) la proposta di ordinamento didattico del corso predisposto ai sensi del DM 270 del 2004 e delle successive determinazioni in materia;
 - b) una bozza di regolamento organizzativo del corso di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;
 - c) una bozza di convenzione relativa agli accordi intercorsi con l'istituzione partecipante alla realizzazione del corso.
7. La proposta di Corso di laurea magistrale, comprensiva dell'ordinamento didattico, del progetto di cui al comma 4 e del parere del Consiglio della Struttura Accademica competente è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico ed acquisito il parere del Nucleo di valutazione.
8. L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di Corsi di laurea magistrale saranno trasmesse agli organi competenti ai sensi dell'art. 11, 1° comma, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive disposizioni ministeriali in materia, previo inserimento nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, in base alle disposizioni vigenti.
9. Nel caso di disattivazione, la Scuola assicura comunque la possibilità per gli allievi già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, entro il termine massimo di due anni accademici dalla delibera di disattivazione, nonché la facoltà, per gli allievi, di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 13

Master universitari

1. In linea con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. c) e 37 dello Statuto, la Scuola può istituire, ai sensi della normativa vigente, Master universitari di primo e di secondo livello.
2. I Master universitari sono finalizzati a fornire adeguate risposte formative in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato, in linea con le politiche di eccellenza perseguite dalla Scuola.

3. Per conseguire il Master universitario l'allievo deve acquisire almeno 60 crediti oltre a quelli già acquisiti per la laurea o la laurea magistrale.
4. I Master universitari possono essere attivati anche in collaborazione con istituzioni universitarie italiane o straniere e con altri enti esterni, pubblici e privati, sulla base di convenzioni.
5. La proposta di istituzione di un master universitario è presentata dal Coordinatore della Struttura accademica al Senato Accademico ed al Consiglio Accademico, previo parere espresso dal Consiglio della Struttura Accademica competente, sulla base di un progetto dettagliato che deve indicare:
 - a) la denominazione del corso;
 - b) gli obiettivi formativi specifici;
 - c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
 - d) le prospettive di sbocchi professionali;
 - e) i criteri e le modalità di accesso al corso nonché i tempi ed i modi della programmazione, del coordinamento e della verifica dei risultati delle attività formative;
 - f) le procedure di svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto e le modalità per il conseguimento ed il rilascio del titolo;
 - g) le competenze di docenza necessarie, specificando le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti;
 - h) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie;
 - i) l'analisi dei costi diretti e indiretti e dei proventi attesi.
6. Al progetto i proponenti devono allegare:
 - a) una bozza di regolamento organizzativo del corso di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;
 - b) una bozza di convenzione nel caso in cui il corso coinvolge i soggetti di cui al precedente comma 4.
7. La proposta istitutiva del Corso di Master, comprensiva del progetto di cui al comma 5 e del parere del Consiglio della Struttura Accademica competente è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, acquisito il parere del Nucleo di valutazione.

Art. 14

Corsi di formazione

1. In linea con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 39 dello Statuto, la Scuola può istituire corsi di formazione, eventualmente con riconoscimento di crediti universitari di durata variabile, anche in collaborazione con enti pubblici e privati sulla base di specifiche convenzioni.
2. La proposta di istituzione di un corso di formazione è presentata dal Coordinatore della Struttura accademica al Senato Accademico per il prescritto parere ed al Consiglio Accademico per la conseguente attivazione, previo parere espresso dal Consiglio della Struttura Accademica competente, sulla base di un progetto dettagliato che deve indicare:
 - j) la denominazione del corso;
 - k) gli obiettivi formativi specifici;
 - l) durata ed eventuale riconoscimento di crediti universitari;
 - m) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
 - n) le prospettive di sbocchi professionali;
 - o) i criteri e le modalità di accesso al corso nonché i tempi ed i modi della programmazione, del coordinamento e della verifica dei risultati delle attività formative;
 - p) le procedure di svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto e le modalità per il conseguimento ed il rilascio dell'attestato;

- q) le competenze di docenza necessarie, specificando le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti;
 - r) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie;
 - s) l'analisi dei costi diretti e indiretti e dei proventi attesi.
3. Al progetto i proponenti devono allegare:
- c) una bozza di regolamento organizzativo del corso di attuazione del presente regolamento;
 - d) una bozza di convenzione nel caso in cui il corso coinvolge i soggetti di cui al precedente comma 1.
4. La proposta istitutiva del Corso di formazione, comprensiva del progetto di cui al comma 2 e del parere del Consiglio della Struttura Accademica competente è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, acquisito il parere del Nucleo di valutazione interna.
5. La Scuola può rilasciare ai partecipanti attestati, predisposti in conformità alla normativa vigente e alle convenzioni o protocolli di attivazione stipulati con gli enti di cui al comma 1.

Art. 15

Valutazione di qualità delle attività formative e della didattica

1. La Scuola attiva e sviluppa una sistematica valutazione dei risultati delle attività formative e dei relativi servizi, coerentemente con gli obiettivi strategici in tema di qualità dei sistemi formativi; a tal fine sono attivati, sulla base di criteri individuati dal Senato accademico, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, sistemi di accertamento della qualità dei corsi.
2. I docenti sono tenuti a collaborare all'attività di valutazione della didattica.

Art. 16

Orientamento e placement

La Scuola organizza, anche in collaborazione con altre istituzioni, le seguenti attività di orientamento:

- pre-universitario, al fine di garantire una scelta del percorso universitario consapevole e corrispondente alle attitudini di ciascun allievo in coordinamento con gli istituti di istruzione secondaria superiore;
- intra-universitario, al fine di agevolare la fase di inserimento ed accoglienza degli allievi ed il buon andamento dei loro studi;
- post-universitario al fine di garantire e promuovere scelte mature e consapevoli nel proseguimento della formazione, nonché per l'inserimento nel mondo del lavoro, per consentire scelte coerenti con il percorso di formazione seguito e suggerire opportunità di lavoro qualificato. Per le attività di orientamento la Scuola può avvalersi della collaborazione di ex allievi.

Art. 17

Tutorato

1. La Scuola, ai sensi della normativa vigente, organizza un insieme di attività di tutorato dirette a:
 - a. contribuire all'orientamento degli allievi nel corso degli studi;
 - b. migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - c. favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi;
 - d. rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione al processo di formazione.

2. Le attività di tutorato sono svolte da professori e ricercatori della Scuola cui compete guidare il processo di formazione degli allievi, eventualmente coadiuvati da assegnisti di ricerca e dottorandi.

Art. 18

Forme di pubblicità

1. La Scuola assicura adeguate forme di pubblicità della programmazione didattica attraverso il proprio sito istituzionale.

ART 19

Compiti e doveri didattici dei docenti

1. Ciascun docente svolge la propria attività didattica in relazione alle pertinenti norme di stato giuridico nell'ambito delle attività formative presenti nella Scuola, nonché in attività didattiche previste nell'ambito di Convenzioni con altre istituzioni e/o Università.

2. Il numero di ore che i docenti a tempo pieno dedicano alle attività scientifiche ed alle attività formative è complessivamente almeno pari a 350 ore, comprensive delle attività didattiche, di tutoraggio, ricevimento studenti e allievi, di preparazione e progettazione delle iniziative formative, di partecipazione a commissioni di valutazione dell'apprendimento.

In linea con le caratteristiche distintive della propria offerta formativa, definite nell'articolo 2 del presente regolamento - quali il forte orientamento alla ricerca e al metodo sperimentale, l'adozione di metodologie didattiche fortemente interattive, l'approccio interdisciplinare, il rapporto numericamente privilegiato tra il corpo docente e gli allievi/e e studenti e studentesse, la dimensione collegiale - le attività didattiche per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste svolte dai docenti a favore di gruppi di allievi/e o studenti/studentesse, sono pari ad almeno 120 ore annue che includono didattica frontale (almeno 60 ore annue), esercitazioni, affiancamento in presenza agli studenti/ studentesse e allievi/allieve nelle attività di laboratorio di ricerca, seminari e tavole rotonde a conduzione del docente in linea con la programmazione approvata dal Senato accademico ai sensi del precedente art. 7.

3. Anche in considerazione delle caratteristiche residenziali e collegiali della Scuola, ciascun docente deve assicurare la massima reperibilità per i compiti di tutorato individuale e per le attività di selezione nell'ambito delle commissioni di valutazione.

4. La Scuola prevede inoltre la possibilità di affidare corsi di insegnamento a professori a contratto, sulla base della normativa vigente e delle proprie norme interne.

5. I Coordinatori delle Strutture Accademiche sono tenuti a segnalare al Rettore eventuali inadempienze dei docenti.

Titolo III – Disposizioni specifiche per i Corsi Ordinari

Art. 20

Durata

1. La Scuola organizza il corso ordinario per una durata corrispondente ai corsi del primo e del secondo livello dell'ordinamento universitario.

Il percorso formativo quinquennale si articola in 72 CFU secondo le indicazioni contenute negli ordinamenti degli studi.

Ai fini didattici, di espletamento degli obblighi per il passaggio agli anni successivi e di utilizzo delle strutture collegiali, l'inizio dell'anno accademico della Scuola è fissato al 1° ottobre di ogni anno e il termine al 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 21

Ammissione al corso ordinario

1. I posti di allievo del corso ordinario si conferiscono mediante concorso per esami. Il concorso è aperto ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, delibera ogni anno in ordine al numero dei posti di allievo ordinario da mettere a concorso per l'anno accademico successivo.
3. Il Rettore con proprio provvedimento emana il bando di concorso, che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nell'albo ufficiale della Scuola e sul portale web.
4. Al corso ordinario si può accedere al primo e al quarto anno, corrispondenti all'inizio dei corsi del primo e del secondo livello dell'ordinamento universitario.
5. Sono ammessi al concorso per i posti del primo anno gli studenti in possesso di un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea dell'Università conseguito con non meno di 85/100. Non potrà essere ammesso al concorso per posti del primo anno chi, alla data del 1° di gennaio dell'anno in cui si svolge il concorso, abbia compiuto ventuno anni di età.
6. Sono ammessi al concorso per l'ammissione al quarto anno gli studenti in possesso di un diploma di laurea o di altro titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea magistrale, ovvero che si impegnino a conseguirlo entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dal posto in caso di esito positivo del concorso, conseguito con una votazione non inferiore a 105/110. Non potrà essere ammesso al concorso per posti del quarto anno chi, alla data del 1° di gennaio dell'anno in cui si svolge il concorso, abbia compiuto venticinque anni di età.
7. Non sono in ogni caso ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni, e coloro che siano stati soggetti alla sanzione disciplinare della "espulsione definitiva dalla Scuola" prevista dal presente regolamento o dell'espulsione da altra Università.
8. Le prove di concorso sono scritte e orali.
9. Il bando di concorso stabilisce il numero delle prove e le materie su cui verteranno.
10. Oltre ai requisiti previsti ai commi precedenti, i candidati devono possedere un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo a consentire l'effettiva partecipazione all'attività didattica e devono avere una buona conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera indicata nel bando.

Art. 22

Commissioni di ammissione

1. Il Rettore, sentiti i Coordinatori delle strutture accademiche, nomina con proprio decreto le commissioni del concorso di ammissione al corso ordinario.
2. Per ciascuna area interdisciplinare (umanistico – giuridica e scientifico – tecnologica) è nominata una Commissione presieduta da un professore di prima fascia e composta da almeno cinque membri, scelti tra i professori e ricercatori di ruolo anche di altre università. Ciascuna Commissione può articolarsi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali e le graduatorie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria da ciascuna commissione.

3. Il Presidente di ciascuna commissione può disporre la collaborazione, per il supporto alle attività relative alle prove scritte, di assegnisti e dottorandi della Scuola con adeguate competenze che si affiancano ai commissari-

Art. 23

Graduatorie e nomine

1. Per la valutazione di ciascuna prova le commissioni dispongono di un massimo di cento punti.
2. Le commissioni attribuiscono un singolo voto all'insieme delle prove scritte. Sono ammessi alle prove orali i candidati che conseguono un punteggio minimo di sessanta centesimi.
3. Le prove orali sono superate dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sessanta centesimi
4. La commissione, al termine delle prove orali, dichiara idonei i candidati che hanno superato le prove scritte e le prove orali e forma la graduatoria finale per ordine di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nelle prove orali.
5. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle prove di esame, pari punteggio, ha la precedenza il candidato più giovane di età.
6. Il Rettore con proprio provvedimento approva le graduatorie finali di merito formate dalle commissioni e nomina i vincitori nel limite dei posti a concorso.
7. I vincitori devono presentare tutti i documenti richiesti nel bando entro i termini fissati dal medesimo; in caso contrario decadono.
8. In caso di rinuncia o decadenza di un vincitore il posto è attribuito al candidato che segue immediatamente nell'ordine della graduatoria finale degli idonei; lo scorrimento della graduatoria è possibile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 24

Diritti degli allievi del corso ordinario

1. In linea con le disposizioni statutarie, la Scuola ha natura residenziale e collegiale.
2. Gli allievi godono di una serie di benefici relativi al vitto, all'alloggio e al pagamento delle tasse universitarie e a eventuali borse di studio. Tali benefici sono definiti annualmente nel bando di ammissione.

Art. 25

Doveri degli allievi del corso ordinario

1. Gli allievi sono ammessi agli anni successivi, fino al completamento del corso ordinario, secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e dall'ordinamento degli studi della rispettiva struttura accademica.
2. Ogni allievo del corso ordinario deve essere iscritto ad un corso di laurea o di laurea magistrale o di lauree magistrali a ciclo unico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in conformità al bando di concorso con cui è stato ammesso.
3. Gli allievi ordinari hanno l'obbligo di risiedere nelle strutture residenziali della Scuola secondo l'assegnazione disposta ad insindacabile giudizio della Scuola medesima, con esclusione dei periodi di vacanza accademica, come da calendario accademico e fatte salve disposizioni eccezionali legate a

- problemi emergenziali o a forza maggiore. Durante la permanenza nelle strutture residenziali, sono obbligati al rispetto di tutte le relative disposizioni regolamentari.
4. Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale a cui è iscritto presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, secondo quanto contenuto nel piano di studi individuale di cui al presente regolamento.
 5. L'allievo deve mantenere la media di almeno ventisette su trenta per ogni anno e riportare in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalità di calcolo della media sono definite dall'ordinamento degli studi della struttura accademica a cui l'allievo afferisce secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
 6. La votazione relativa a esami, interni o universitari, sostenuti in anticipo rispetto a quanto previsto dall'ordinamento degli studi rientra nel calcolo della media per l'anno di corso nel quale essi sono previsti.
 7. La votazione riportata in esami in sovrannumero rispetto a quelli previsti nel proprio ordinamento degli studi non contribuisce alla determinazione della media.
 8. Rientra fra gli obblighi didattici dell'allievo del corso ordinario il perfezionamento della conoscenza della lingua inglese (o di quella italiana in caso l'allievo sia di madre lingua straniera) e eventualmente l'apprendimento di una seconda lingua straniera, secondo le modalità specificate nell'ordinamento degli studi.
 9. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, ogni allievo del corso ordinario deve aver sostenuto tutti gli esami degli insegnamenti universitari e degli insegnamenti interni previsti dal piano di studi individuale, aver superato le eventuali verifiche annuali e aver adempiuto a eventuali ulteriori obblighi definiti dall'ordinamento degli studi della struttura accademica a cui afferisce, entro il 30 settembre, salvo deroghe motivate deliberate dal Consiglio della struttura accademica competente e comunque non oltre la prima sessione di esame utile presso il corso di laurea di riferimento. Le richieste di tali deroghe vanno presentate dagli allievi entro il 15 settembre al Coordinatore della struttura accademica di afferenza e vengono valutate da apposite commissioni istituite da ciascuna struttura accademica. L'eventuale concessione della proroga può comportare la sospensione dei benefici di cui all'art. 24, comma 2, del presente regolamento.
 10. Per essere ammessi al IV anno del corso ordinario della Scuola, gli allievi devono adempiere ai loro obblighi didattici entro il 30 settembre del loro terzo anno di corso. Devono discutere la tesi triennale, laddove prevista nel loro corso di laurea presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, entro la prima sessione utile successiva al 30 settembre; inoltre devono ottenere un giudizio positivo in un apposito colloquio o verifica.
 11. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio negli esami e/o di idoneità nelle eventuali verifiche annuali comportano la decadenza dallo status di allievo e di ogni diritto, beneficio e facoltà connessi.
 12. Gli allievi del corso ordinario non possono accettare impegni che siano incompatibili con i loro doveri.

Art. 26

Accesso a strutture e servizi della Scuola

1. Gli allievi hanno diritto alla fruizione a titolo gratuito delle strutture e dei servizi della Scuola secondo quanto disposto nei bandi di accesso.

2. La Scuola può richiedere agli allievi ordinari di essere sottoposti ad indagine sanitaria nel caso che occorra accertarne l'immunità da malattie trasmissibili o che non consentano la vita in comunità. Conseguentemente a tali accertamenti gli allievi possono essere temporaneamente esclusi dalla vita comunitaria.
3. Gli allievi possono utilizzare le risorse informatiche, logistiche e di riproduzione e stampa nei limiti e con le modalità determinate dalla Scuola.

Art. 27

Piano di studi e tesi

1. Il piano di studi è lo strumento con cui l'allievo pianifica il percorso formativo in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinamento degli studi della struttura accademica.
2. Il Consiglio di struttura accademica indica un docente di riferimento per ciascuna area disciplinare per l'esame e l'approvazione dei piani di studio degli allievi afferenti all'area.
3. Il piano di studi per ciascun anno di corso deve essere presentato al docente di riferimento dell'area disciplinare a cui l'allievo aderisce e può essere modificato entro le scadenze stabilite.
4. Nel piano di studi annuale sono indicati:
 - l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative interne e degli insegnamenti universitari che l'allievo intende frequentare nell'anno in corso;
 - eventuali periodi di mobilità presso università o istituti italiani o stranieri che l'allievo intende effettuare e l'indicazione di insegnamenti che eventualmente intenda frequentare presso la struttura ospitante in sostituzione di corsi interni o in aggiunta rispetto ad essi;
 - i dottorati di lingue straniere che l'allievo intende seguire tra quelli disponibili sulla base di Convenzioni stipulate dalla Scuola.
5. L'allievo dovrà inoltre indicare entro le scadenze stabilite dalle singole strutture accademiche:
 - il titolo e il relatore della tesi di laurea (se prevista) presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II se si tratta del piano di studi del terzo anno di un corso di laurea triennale, con l'eccezione delle lauree a ciclo unico;
 - il titolo e il relatore di un seminario e/o tesina, se si tratta del piano di studi del terzo anno di corso e se previsto, per la sua specifica area disciplinare, dall'ordinamento degli studi della struttura accademica di afferenza;
 - il titolo e il relatore della tesi di laurea magistrale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, se si tratta del piano di studi del quinto anno di corso;
 - il titolo e il relatore dell'elaborato o seminario finale se si tratta del piano di studi del quinto anno di corso, secondo quanto previsto per la sua specifica area disciplinare, dall'ordinamento degli studi della struttura accademica di afferenza.

Art. 28

Verifiche delle singole attività formative

1. La verifica dei risultati conseguiti dagli allievi nell'ambito delle singole attività formative è stabilita dai Consigli delle Strutture Accademiche che ne definiscono le modalità.
2. La valutazione complessiva è espressa in trentesimi (in caso di conseguimento della valutazione massima può essere conferita la lode).
3. Il verbale relativo alle prove d'esame deve essere redatto a cura del Presidente della commissione, nella forma e con le modalità individuate dalla Scuola che ne consentano l'immediata trasmissione.

4. Possono essere istituite Commissioni Didattiche permanenti, una per ciascuna struttura accademica, con compiti di coordinamento delle attività didattiche degli allievi ordinari, nonché con compiti propulsivi e consultivi riferiti alle già menzionate attività.

Art. 29

Verifiche annuali

1. I Consigli delle strutture accademiche stabiliscono ogni anno le modalità e il calendario di eventuali verifiche annuali.
2. L'eventuale verifica si svolge dinanzi ad una commissione presieduta da un docente di prima fascia e composta da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori anche esterni alla Scuola. I relatori possono essere invitati a far parte della commissione.
3. Al terzo anno del corso ordinario è prevista la verifica finale da sostenere dinanzi alla Commissione di cui al precedente comma 2.
4. Non sono soggetti alle verifiche annuali gli allievi dell'ultimo anno di corso delle lauree a ciclo unico, e delle lauree magistrali.
5. Al quinto anno del corso ordinario è previsto un seminario finale o la discussione pubblica finale di fronte ad una commissione di un elaborato secondo quanto previsto, per la sua specifica area disciplinare, dall'ordinamento degli studi della struttura accademica di afferenza.

Art. 30

Lingue straniere

1. Gli allievi del corso ordinario, se previsto dal loro ordinamento degli studi, scelgono una lingua straniera, diversa dalla propria lingua madre e dalla lingua la cui conoscenza è stata accertata al momento della selezione per l'accesso alla Scuola. Per l'apprendimento di tale seconda lingua straniera gli allievi seguono il relativo lettorato presso istituzioni appositamente convenzionate.
2. Gli ordinamenti degli studi possono indicare obblighi specifici rispetto al livello di apprendimento richiesto per la conoscenza delle lingue straniere.
3. Gli allievi che ritengono di possedere un'adeguata conoscenza di una o più lingue straniere possono essere esentati dalla frequenza dei lettorati, previo superamento di apposita prova di esame.

Art. 31

Conclusione del corso ordinario

1. Per concludere positivamente il percorso triennale della Scuola gli allievi devono adempiere ai loro obblighi didattici entro il 30 settembre del loro terzo anno di corso, sostenere e superare la verifica di cui al precedente art. 29, comma 3. Devono discutere la tesi triennale, laddove prevista nel loro corso di laurea presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, entro la prima sessione utile successiva al 30 settembre.
2. Per concludere positivamente il percorso magistrale della Scuola gli allievi devono adempiere ai loro obblighi didattici entro il 30 settembre del quinto anno di corso e discutere la tesi magistrale prevista nel loro corso di laurea presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, entro la fine dell'anno accademico; devono superare l'esame di licenza biennale della Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 29 comma 4 del presente regolamento entro l'ultima sessione dell'anno solare successivo alla conclusione del loro corso ordinario.

3. Al 30 settembre del quinto anno del corso ordinario, termina il godimento dei benefici connessi allo status di allievo del corso ordinario.
4. Il Consiglio di struttura accademica stabilisce annualmente almeno tre sessioni di esame di licenza biennale. Per ogni sessione, i consigli delle strutture accademiche propongono una commissione per ogni area disciplinare. La commissione è nominata dal Rettore ed è composta da un numero di membri non inferiore a tre, scelti tra professori e ricercatori anche esterni alla Scuola.
5. Gli esami di licenza sono pubblici e la relativa votazione è espressa in centesimi. I diplomi di licenza vengono rilasciati dopo il superamento del relativo esame e sono conferiti dal Rettore.

Art. 32

Sospensione dell'attività didattica

1. Per gravi e documentati motivi, il Consiglio della Struttura Accademica può autorizzare l'allievo del corso ordinario alla sospensione dall'attività didattica e dalla vita comunitaria, per non più di una volta e per un periodo massimo di un anno, fatti salvi i casi di maternità/paternità e altri eventuali casi di aspettativa obbligatoria. Nel concedere la sospensione il Consiglio della Struttura Accademica determina anche le modalità del rientro.
2. Durante il periodo di sospensione l'allievo non usufruisce dei diritti e dei benefici di allievo del corso ordinario della Scuola.

Art. 33

Attività fuori sede

1. Gli allievi del corso ordinario possono essere autorizzati a effettuare attività di studio, ricerca e orientamento al lavoro fuori dalla sede della Scuola con il riconoscimento di un eventuale contributo secondo quanto stabilito dal successivo comma 4.
2. Le tipologie di attività individuali fuori sede sono così definibili:
 - a. attività fuori sede per studio, ricerca o tirocinio in Italia o all'estero di durata pari o superiore a due mesi anche nel quadro di specifici programmi di mobilità a seguito di bandi attivati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II (a titolo esemplificativo: programmi Erasmus per studio, programmi Erasmus placement, mobilità attivate a seguito di convenzioni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II con enti terzi); in tal caso, i docenti responsabili delle attività didattiche degli allievi ordinari, verificano la possibilità che all'allievo/a coinvolto/a in detti programmi possa svolgere attività da riconoscere all'interno del proprio piano di studi.
 - b. attività fuori sede per studio, ricerca e tirocinio in Italia o all'estero di durata inferiore a due mesi, da attivarsi su proposta individuale dell'allievo (a titolo esemplificativo: partecipazione ad attività formative e seminari fuori sede, viaggi finalizzati alla presentazione di propri lavori scientifici, consultazione di documenti presso archivi o biblioteche esterni).
3. Gli allievi in attesa di conseguimento del titolo di licenza possono partecipare alle sole attività di cui al comma 2.b.
4. Le modalità e i tempi di presentazione delle richieste di autorizzazione a svolgere attività fuori sede, nonché la valutazione delle stesse sono definite, secondo criteri di merito, proporzionalità e massima partecipazione, dai rispettivi Consigli delle Strutture accademiche sulla base del budget specificamente assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione nei limiti e compatibilmente con gli stanziamenti disponibili di bilancio.

5. L'erogazione del contributo agli allievi richiedenti, selezionati sulla base dei criteri predetti, viene autorizzata dal Coordinatore della Struttura Accademica. Nel caso di attività fuori sede per una durata pari o superiore a due mesi è possibile erogare il contributo in rate mensili posticipate previa autorizzazione del Coordinatore della Struttura Accademica al quale l'allievo presenta la relativa richiesta. Agli allievi aventi diritto alla mensa per tutto il periodo di soggiorno fuori sede non è dovuta la corresponsione di compensi aggiuntivi per i pasti non fruiti presso la Scuola.
6. Gli allievi della Scuola, fino al conseguimento del titolo, possono partecipare a progetti di ricerca della Scuola o di altri enti deliberati dal Consiglio delle Strutture Accademiche.

Art. 34

Responsabilità disciplinare

1. Con la propria condotta, gli allievi contribuiscono alla salvaguardia e al miglioramento dell'immagine della Scuola, rispettando in particolare i canoni della buona educazione, nonché i principi di uguaglianza, solidarietà e correttezza e impegnandosi contro ogni forma di discriminazione sia all'interno che all'esterno della comunità della Scuola.
2. Ogni allievo deve collaborare all'ordinato funzionamento della Scuola e delle sue residenze nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle altre norme per tempo vigenti, nonché delle decisioni assunte dagli organi della Scuola.

Art. 35

Sanzioni

1. Le mancanze commesse dagli allievi sono punite in maniera proporzionale alla gravità dei comportamenti che hanno determinato responsabilità disciplinare, con le seguenti sanzioni, riportate in ordine crescente di gravità:
 - l'ammonizione verbale;
 - l'ammonizione scritta;
 - l'allontanamento dalla Scuola fino a un mese;
 - l'allontanamento dalla Scuola per più di un mese;
 - l'espulsione definitiva dalla Scuola.
2. La sanzione dell'allontanamento o dell'espulsione definitiva determina la sospensione dello status di allievo e di ogni diritto e facoltà connessi, per il periodo stabilito dal relativo provvedimento.
3. Qualora la mancanza abbia prodotto un danno patrimoniale alla Scuola, l'allievo responsabile è tenuto a risarcirlo, secondo quanto previsto dal Codice civile e in base alla quantificazione determinata dalla Scuola. A tal fine la Scuola può trattenere gli eventuali emolumenti spettanti all'allievo responsabile fino all'effettivo soddisfacimento.
4. L'espulsione definitiva dalla Scuola degli allievi ordinari della Scuola Superiore Meridionale viene comunicata al Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
5. Le sanzioni sono determinate a seguito di procedimento disciplinare di competenza del Rettore sentito il Coordinatore dell'area a cui afferisce l'allievo. La relativa disciplina è demandata ad apposito regolamento.

Titolo IV - Norme di rinvio e finali

Articolo 36

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 45.1 dello Statuto, le funzioni ed i compiti degli organi statutari, ivi compresi quelli delle Strutture Accademiche, richiamati nel presente regolamento sono svolti dal Comitato Ordinatore ed i relativi provvedimenti, in sede di prima applicazione, possono essere emanati dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, in attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022.
2. Nelle more della conclusione dell'iter teso all'emanazione del presente regolamento, si applicano gli atti ad oggi vigenti ivi comprese le linee guida e le Disposizioni Generali per gli Allievi e le Allieve del Corso ordinario della Scuola Superiore Meridionale.

Art. 37

Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa nazionale e comunitaria per tempo vigente.
2. All'interno di tutte le Commissioni citate nel presente regolamento deve essere garantita un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti di ogni area.
3. All'esito dell'iter di approvazione di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line della Scuola.